

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2414/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/96 ⁽⁴⁾, ha definito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per il 1996; che è necessario definire tale bilancio per il 1997; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 101.